

INTERNO

COPIA PER USO INTERNO

REG. INT. N. 23728 I

21 FEB. 2023

**CONTRATTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA
TERRITORIALE DI ANCONA**

Il giorno 04 gennaio dell'anno 2023, presso la sede della Giunta Regionale, ad Ancona, in via
Gentile da Fabriano n. 9,

tra

la Regione Marche, di seguito denominata Regione, codice fiscale 80008630420 (P.I. 00481070423)
rappresentata, ai fini del presente atto dal Presidente della Giunta, Francesco Acquaroli, nato a
Macerata il 25/09/1974 domiciliato per la carica ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9,

e

la dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati (MC) il 18/11/1959 e via
fi

Premesso che

- la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1869 del 31/12/2022, ha nominato la dott.ssa Storti Nadia quale Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
- che la stessa con nota acquisita agli atti in data 19 gennaio 2023 al prot.n. 72599 ha dichiarato:
 1. l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste specificatamente dagli articoli 3,5,8,10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e dall'art. 3 comma 11 del d.lgs. 502/1992;
 2. di essere iscritto nell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Conferimento e durata

La Regione Marche conferisce alla dott.ssa Nadia Storti che accetta, l'incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona.

L'incarico è conferito in applicazione dell'art. 42 comma 6 della LR n. 19/2022, decorre dal 1 gennaio 2023 e scade il 28 febbraio 2023.

Alla scadenza del contratto l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.

Art. 2

Oggetto della prestazione e obiettivi

Il Commissario Straordinario si impegna a svolgere l'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo al fine di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa, gestionale, organizzativa e la continuità dell'erogazione delle prestazioni sanitarie dell'azienda sanitaria e al contempo assicurare il completamento del percorso di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla L.R. 19/2022.



Il Commissario Straordinario si impegna altresì a dare attuazione agli adempimenti di seguito specificati:

1. adempimenti di competenza di cui all'allegato A alla DGR n. 1385 del 28/10/2022;
2. adempimenti di competenza di cui all'allegato A alla DGR n. 1718 del 19/12/2022;
3. eventuali ulteriori adempimenti che potranno essere definiti dalla Giunta Regionale.

Art. 3

Obblighi del Commissario Straordinario

L'incarico di Commissario Straordinario è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo.

Il Commissario Straordinario è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare danno per l'Azienda e/o per la Regione, ovvero un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 4

Trattamento economico e rimborso spese

Il compenso connesso all'incarico di Commissario è pari a due mensilità del compenso annuo lordo di euro 140.000 spettante al Direttore generale dell'INRCA previsto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 261 del 27/2/2012. Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20% dello stesso da corrispondere in un'unica soluzione previa valutazione della realizzazione degli obiettivi assegnati da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 2 del presente contratto.

Il trattamento economico è comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Ai sensi dell'art. 1 comma 865 della legge n. 145 del 31/12/2018, il 30% dell'indennità di risultato è correlata all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente (calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del d. lgs. 14 marzo 2013 n. 33).

La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

In attuazione di quanto previsto all'art. 2 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito nella legge 16 novembre 2001 n. 405 il mancato rispetto da parte del Commissario straordinario della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa sanitaria per beni e servizi non dà luogo all'erogazione del trattamento economico integrativo, in coerenza con le disposizioni contenute nella DGR 1264 del 12/11/2007.



Al Commissario Straordinario, per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i Direttori Generali dello Stato di livello C.

Art. 5

Assenza o impedimento

Nei casi di assenza o di impedimento del Commissario Generale protratti per oltre un mese la Regione dichiara la decadenza dall'incarico e provvede alla sua sostituzione.

Art. 6

Recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dall'art. 1 dando un preavviso di almeno 30 giorni. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta una penale di importo equivalente a n. 1 quota mensile del trattamento economico annuo.

Art. 7

Decadenza


La Regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza del Commissario Straordinario dall'incarico qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal Commissario Straordinario nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda e la violazione delle direttive vincolanti di cui all'articolo 20 comma 2 lett. e) della legge regionale n. 19/2022 costituiscono motivo di decadenza.

In caso di violazione di direttiva vincolante la Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine per l'adeguamento. Ove il Commissario resti inadempiente la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

È inoltre prevista la decadenza automatica dall'incarico nelle ipotesi di:

- mancato raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 2 lett. C) della legge n. 405/2001 e 52, comma 4, lett. d), della legge n. 289/2002;
- mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali ai sensi del comma 7 bis dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502/1992;
- mancata trasmissione del piano di rientro alla regione ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro ai sensi dell'art. 1 comma 534 della legge 28 dicembre 2015;



- mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro 15 giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile del piano anticorruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 39/2013;
- violazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- collocamento in quiescenza;
- mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, ai sensi dell'art. 3, comma 8 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In tal caso, la decadenza non opera automaticamente. La Regione contesta l'inadempimento per iscritto e prevede un termine per la trasmissione dei dati e di giustificazioni da parte del commissario straordinario. Nei successivi quindici giorni la Regione provvede a pronunciare l'eventuale decadenza.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali.

Art. 8

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi che risultino imputabili alla responsabilità del Commissario Straordinario;
- nel caso di assenza od impedimento allo svolgimento delle funzioni come previsto all'art. 5 del presente contratto.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del Commissario Straordinario, della comunicazione scritta della Regione, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo nonché in caso di dimissioni, non spetta al Commissario Straordinario alcun indennizzo o indennità sostitutiva di preavviso.

Art. 9

Garanzie e tutele

Se si apre un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del Commissario Straordinario, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda e da questa anticipato.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa grave del Commissario Straordinario accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Commissario Straordinario, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.



Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del titolo terzo, del libro V, del codice civile.

Art. 11

Bollo e registrazione

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del Commissario Straordinario.

Art. 12


Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

Ancona,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli



Sono approvati espressamente ex articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del presente contratto.


II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nadia Storti




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Francesco Acquaroli



II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Nadia Storti



REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
SETTORE SUAMI

La presente copia, composta di n. 6... fasciate,
è conforme all'originale depositato presso questo
Settore (ART. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Ancona, il 21/01/2023.

D.ssa Caterina Di Mauro

